



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Al Consigliere Comunale
Sig. Giuseppe Minissale
Gruppo Consiliare "Alternativa per Granarolo"

Oggetto: Risposta all'interrogazione prot. n.17012 del 27/09/2019 inerente rifiuti tossici nell'asfalto di Granarolo dell'Emilia

Gentilissimo,

facendo seguito a quanto richiesto con l'interrogazione in oggetto e alle verifiche condotte sulla documentazione agli atti, rammentando che l'argomento è già stato trattato in una precedente interrogazione, si rappresenta quanto segue.

La contestazione oggetto di dibattito afferisce ad un materiale le cui prove in produzione avrebbero fatto segnare superamenti dei limiti normativi e pertanto occorre verificare se sia qualificabile come "rifiuto" ed "inquinante". In particolare, le indagini riguardano uno specifico lotto prodotto dalla ditta in uno specifico arco temporale.

Tale materiale risulterebbe utilizzato per la realizzazione di un'infrastruttura nel Comune di Bologna in un tratto a confine con il Comune di Granarolo e in due tratti privati oggetto di ripristini da parte di Hera per allacciamenti e rotture.

L'intervento sulla viabilità è stato realizzato da Hera con l'alta sorveglianza del Comune di Bologna e per la quasi totalità del suo percorso si sviluppa sul territorio di Bologna (rotatoria Enrico de Angeli e via Leonida Bertolazzi) seppur erroneamente sia stato attribuito nel territorio di Granarolo.

Ovviamente l'Amministrazione seguirà con attenzione gli eventi in corso, anche dotandosi di una consulenza di alto profilo tecnico di supporto per attività specialistiche e di analisi.

La causa nella quale si è costituito anche il Comune di Granarolo, non si è conclusa ed è ancora in fase di accertamento.

Nell'ultima udienza del 30/10/2019, il Giudice ha ammesso, nella costituzione di parte civile, quanto lamentato dal Comune di Granarolo, per il degrado arrecato al suo territorio attraverso l'utilizzo e l'interramento di un materiale qualificabile come rifiuto ed inquinante, oltre ad un pregiudizio delle funzioni amministrative e ad uno specifico e già documentabile danno all'immagine e alla reputazione che impone all'Amministrazione l'adozione di misure di tutela dell'Ente. A tal fine si allega una nota informale redatta dai nostri legali che illustra le motivazioni della nostra costituzione come parte civile.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Alessandro Ricci
(documento firmato digitalmente)

Il D.Lgs. n. 152 del 2006 con l'art. 318 ha espressamente abrogato la L. n. 349 del 1986, art. 18 (ad eccezione del comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale), e nell'art. 300 (commi 1 e 2), ha definito la nozione di "danno ambientale" con riferimento a quella posta in ambito comunitario dalla direttiva 2004/35/CE. Lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, all'art. 311 riserva attualmente allo Stato, ed **in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica (ripristino ambientale) e, se necessario, per equivalente patrimoniale, ad esempio per il recupero delle spese di bonifica.**

Ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque, *"resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi"*. Si è avuto così un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, ai quali è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art 309) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni (art. 310), **ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno ambientale.**

Rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell'ambiente in sé, **mentre gli enti territoriali possono agire per il risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locati specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati.**

I soggetti diversi dallo Stato possano agire per il risarcimento del danno patrimoniale (ad esempio eventuali esborsi finanziari sostenuti per l'espletamento dell'attività di tutela; nuovi oneri o perdita concreta di utilità o di posizioni di vantaggio delle quali l'ente territoriale fruiva) e anche di quello non patrimoniale.

Con riferimento al danno non patrimoniale in giurisprudenza è stato riconosciuto all'ente territoriale il diritto di chiedere il risarcimento del danno all'immagine cagionato dall'inquinamento della risorsa ambientale, il diritto di chiedere il risarcimento per il danno derivante dal degrado del territorio o per il danno all'assetto qualificato del territorio.

E' stato in particolare evidenziato che il danno all'immagine può essere rappresentato dalla diminuzione della considerazione dell'ente e quindi del pregiudizio della sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente di norma interagisca sul piano del prestigio e della reputazione e, nondimeno, nell'agire dell'ente nei confronti della

collettività con riferimento all'efficacia dell'azione ad esso demandata di custodia e valorizzazione di beni ambientali di particolare rilievo.

Il Comune di Granarolo, nella costituzione di parte civile ammessa dal Giudice, ha lamentato il degrado arrecato al suo territorio attraverso l'utilizzo e l'interramento di un materiale qualificabile come rifiuto ed inquinante, oltre ad un pregiudizio delle funzioni amministrative e ad uno specifico e già documentabile danno all'immagine e alla reputazione che impone all'amministrazione l'adozione di misure di tutela dell'ente.